



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
Dipartimento della funzione pubblica

PN GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

Seminario
SUAP e servizi on line

Stato di attuazione del Registro Nazionale degli aiuti

a cura di Simona Izzo

Napoli, 7 luglio 2018
Camera di Commercio di Napoli, Piazza Bovio

Il Registro Nazionale degli Aiuti – Contesto normativo

Condizionalità ex ante «Aiuti di Stato» - Accordo di Partenariato per la programmazione 2014-2020

- Regolamento UE 1303/2013 Allegato XI «Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato...»

Obbligatorietà per le Amministrazioni concedenti di implementare la Banca Dati Agevolazioni

- Legge 234/2012 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", art. 52 «...Il Ministro dello sviluppo economico acquisisce le informazioni ...»

Aiuti «de minimis»

- Regolamento UE 1407/2013 Art.6, paragrafo 2 Istituzione di «...un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da tutte le autorità dello Stato membro...»

Regolamento generale di Esenzione

- Regolamento (UE) n. 651 del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

Regola Deggendorf (Divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali o incompatibili non rimborsati)

- Legge 234/2012, art. 46 «... 2. Le amministrazioni che concedono aiuti di Stato verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che ...»
«...3. Le amministrazioni centrali e locali che ne sono in possesso forniscono, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche e ai controlli di cui al presente articolo alle amministrazioni che intendono concedere aiuti.»

Attività di valutazione di leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive

- Legge 266/97, art. 1 «...1. Al fine di effettuare attività di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, il Governo ... presenta... una relazione illustrativa delle caratteristiche e dell'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive...»

Il Registro Nazionale degli Aiuti

Il Registro Aiuti disponibile dal 30 giugno 2016 nasce dall'esigenza della DGIAI di adeguare un proprio strumento, la Banca Dati Anagrafica delle Agevolazioni (BDA), concepito in attuazione del combinato disposto dell'art. 14 co. 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e del decreto del Ministero delle attività produttive del 18 ottobre 2002, alle mutate esigenze della normativa comunitaria e nazionale in materia di aiuti di Stato, ampliando e rafforzando gli obblighi di controllo, pubblicità e trasparenza da parte degli Stati.

Il Registro Aiuti anticipa i servizi che saranno offerti dal Registro Nazionale degli Aiuti e consente, fra l'altro, l'assolvimento degli obblighi di trasparenza in linea con quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 651/2014 e dalla comunicazione della Commissione 2014/C 198/02 sulla trasparenza del 27 giugno 2014.



Il Registro Nazionale degli Aiuti

Il “*Registro Nazionale degli Aiuti - (RNA)*” persegue le finalità di garantire la corretta applicazione delle norme dell’Unione in materia di controllo e trasparenza degli aiuti di Stato.

E’ Istituito presso la *Direzione Generale Incentivi alle imprese* del *Ministero dello Sviluppo Economico (DGIAI)* dalla Legge europea 2014 in vigore dal 18 agosto 2015; l’avvio in esercizio previsto dalla Legge per il primo luglio 2017, è stato attuato il 12 agosto 2017.

Il nuovo impianto normativo prevede un rafforzamento degli adempimenti da parte di tutti i soggetti che concedono Aiuti e risponde all’esigenza di disporre di uno strumento attendibile ed efficace per la verifica del rispetto delle intensità degli aiuti, dei massimali e delle regole sul cumulo degli aiuti di Stato, ovvero sul livello di rischio dello stesso.

A partire quindi dal *12 agosto 17*, l’adempimento degli obblighi di interrogazione del *Registro Nazionale degli Aiuti* costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazione degli aiuti.

Il *Regolamento di Attuazione*, previsto con la citata legge pubblicato il 28 luglio 2017; stabilisce la disciplina di funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti, le modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni in esso contenute, i contenuti specifici e le modalità per l’espletamento degli obblighi di verifica.

Il Registro Nazionale degli Aiuti - Perimetro di applicazione

Obiettivo prioritario è quello di censire e rendere disponibile in fase di interrogazione del Registro l'intero panorama delle misure di aiuto alle imprese gestite da soggetti pubblici e privati in qualsiasi forma (contributi, sovvenzioni, sussidi e altri ausili finanziari):



- ✓ Registro delle misure di aiuto alle imprese (anagrafica misure)
- ✓ Registro delle singole agevolazioni concesse ai beneficiari (censimento singole concessioni/variazioni)

Le informazioni e le registrazioni degli aiuti relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca continuano ad essere contenute nei registri SIAN e SIPA già esistenti per i predetti settori e sono rese disponibili ai Soggetti gestori per il tramite del Registro nazionale aiuti attraverso i criteri di integrazione e interoperabilità

Il Registro Nazionale degli Aiuti: Il processo di registrazione degli Aiuti nell'RNA

DEFINIZIONE DELLA MISURA DI AIUTO

ADOZIONE BANDO / PROCEDURA ATTUATIVA

RICEZIONE DOMANDE E ISTRUTTORIA

CONCESSIONE AIUTO INDIVIDUALE WEB o WS

EROGAZIONI

VARIAZIONI CONCESSIONE E CHIUSURA WEB o WS

AUTORITA' RESPONSABILE

SOGGETTO CONCEDENTE

IL SOGGETTO DI NATURA PUBBLICA O PRIVATA RESPONSABILE DELLA REGISTRAZIONE DEL *REGIME DI AIUTI* O DELL'*AIUTO AD HOC*

SOGGETTO DI NATURA PUBBLICA O PRIVATA CHE CONCEDE AIUTI INDIVIDUALI

Le Autorità Responsabili di "natura pubblica" che coincidono con una AOO, si accreditano al Registro attraverso una specifica funzione messa a disposizione dal Registro nella pagina di accesso all'Area Riservata. Il Registro identifica l'Autorità grazie all'interoperabilità con l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it) attraverso i riferimenti identificativi (Codice IPA e Codice AOO) dell'Amministrazione nell'IPA.

Le Autorità Responsabili che non coincidono con una AOO o quelle di "natura privata" possono richiedere di essere accreditati a rna.supporto@mise.gov.it.

Le credenziali vengono inoltrate alla casella di posta istituzionale dell'Autorità e sono associate al Referente per gli Adempimenti verso il Registro comunicato in sede di accreditamento.

Il Soggetto concedente viene accreditato dall'Autorità Responsabile della misura agevolativa con l'utenza dell'Amministratore dell'Autorità;
Per accreditare un Soggetto concedente è necessario creare un Ufficio Gestore e associarlo al *bando/procedura attuativa* della misura.

L'Ufficio Gestore può essere:

1. INTERNO
2. ESTERNO PUBBLICO
3. ESTERNO PRIVATO

In caso di Ufficio INTERNO il soggetto concedente viene identificato con l'Autorità Responsabile
In caso di Ufficio ESTERNO il soggetto concedente viene identificato con il codice fiscale se privato o con i Codici IPA e AOO se pubblico

Il Registro Nazionale degli Aiuti: Prima della registrazione dell'Aiuto

DEFINIZIONE DELLA MISURA DI AIUTO

ADOZIONE BANDO/
PROCEDURA
ATTUATIVA

RICEZIONE
DOMANDE E
ISTRUTTORIA

CONCESSIONE
AIUTO
INDIVIDUALE
WEB o WS

EROGAZIONI

VARIAZIONI
CONCESSIONE
E CHIUSURA
WEB o WS



REGISTRAZIONE MISURA

DATI DI COMPILAZIONE:

- BASE GIURIDICA
- CODICE CE*
- BENEFICIARI COINVOLTI
- DATI DI PROGETTO
- CARATTERISTICHE TERRITORIALI
- SETTORI DI ATTIVITA'
- OBIETTIVI E INTENSITA'
- COSTI AMMESSI
- STRUMENTI

CAR

*Rilasciato dal SANI per misure notificate o esentate

SCARICA E ARCHIVIA
LA CERTIFICAZIONE

REGISTRAZIONE DEL BANDO O DELLA PROCEDURA ATTUATIVA

DATI DI COMPILAZIONE:
SOGGETTO CONCEDENTE
BASE GIURIDICA
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
DATA INIZIO E DATA FINE

ID BANDO

SCARICA E ARCHIVIA
LA CERTIFICAZIONE


RICEZIONE DOMANDE (Se previsto)

RICHIESTA E VALUTAZIONE:
Visura AIUTI
Visura De Minimis
Visura Deggendorf
(con dati Visura
Registro Imprese)

XML e PDF
Id: VERCOR

SCARICA E ARCHIVIA
LE VISURE

Il Registro Nazionale degli Aiuti: La registrazione dell'Aiuto



Note:

1. Box - step di sistema
2. Box - step extrasistema
3. Box - step di sistema opzionale
4. Box - step extrasistema opzionale

Il Registro Nazionale degli Aiuti: L'erogazione dell'Aiuto

DEFINIZIONE DELLA
MISURA DI AIUTO

ADOZIONE
BANDO /
PROCEDURA
ATTUATIVA

RICEZIONE
DOMANDE E
ISTRUTTORIA

CONCESSIONE
AIUTO
INDIVIDUALE
[WEB](#) o [WS](#)

EROGAZIONI

VARIAZIONI
CONCESSIONE
E CHIUSURA
[WEB](#) o [WS](#)

**PREDISPOSIZIONE
ATTO DI EROGAZIONE**
(Se previsto)


**Richiesta e valutazione:
Visura Deggendorf**

**XML e PDF
Id: VERCOR**

**Scarica e Archivia la
Visura Deggendorf**

**Apporre VERCOR su
Atto quindi
protocollare Atto**

Il Registro Nazionale degli Aiuti: La variazione dell'Aiuto



Note:

1. Box - step di sistema
2. Box - step extrasistema
3. Box - step di sistema opzionale
4. Box - step extrasistema opzionale

Il Registro Nazionale degli Aiuti: Trasparenza e accesso ai dati nel RNA

Il *Registro nazionale aiuti* rende disponibile la Sezione Trasparenza consentendo l'accesso alle informazioni contenute nel Registro senza restrizioni e senza necessità di autenticazione.

TRASPARENZA MISURE

RICERCA E ACCESSO ALLE INFORMAZIONI⁽¹⁾ DELLE MISURE ORGANIZZATE NEL FORMATO STANDARDIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO II DEL REG. UE 651/2014

TRASPARENZA AIUTI

RICERCA E ACCESSO ALLE INFORMAZIONI⁽¹⁾ DEGLI AIUTI INDIVIDUALI ORGANIZZATE NEL FORMATO STANDARDIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO II DEL REG. UE 651/2014

TRASPARENZA DEGGENDORF

ACCESSO ALL'ELENCO DEI SOGGETTI⁽²⁾ TENUTI ALLA RESTITUZIONE DEGLI AIUTI INCOMPATIBILI DEI QUALI LA COMMISSIONE EUROPEA ABBA ORDINATO IL RECUPERO AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 659/1999

TRASPARENZA NAZIONALE

LINK ALLE SEZIONI TRASPARENZA DEI SITI WEB PREDISPOSTI DAI SOGGETTI CONCEDENTI, AI FINI DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE

(1) I Soggetti gestori di misure e bandi inseriscono i dati nel *Registro nazionale aiuti* secondo modalità che tutelino il diritto di tutela del segreto industriale, tenuto conto anche di eventuali segnalazioni motivate da parte del *soggetto beneficiario*

(2) Le informazioni relative ai Soggetti nell'elenco deggendorf sono conservate e rese accessibili, senza restrizioni, sino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto incompatibile